



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

Ufficio I° - Consulenza e studi finanza locale

Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati

ALLA PREFETTURA – UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
TERNI

protocollo.preftr@pec.interno.it

e p.c.

ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE AUTONOMIE DI ROMA

PEC: sezionedelleautonomie.serviziadisupporto@corteconticert.it

ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
UFFICIO DEL DIPARTIMENTO
IMPIEGHI - ROMA

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

OGGETTO: Comune di TERNI - Trasmissione decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione delle passività pregresse.

Si trasmette la copia del decreto ministeriale n.103528 del 10.07.2023, con il quale è stato approvato il piano di estinzione delle passività pregresse del comune di TERNI.

La copia del decreto dovrà essere notificata, ai sensi dell'articolo 256, comma 8, del T.U.O.E.L., approvato con decreto legislativo n. 267/2000, rispettivamente all'organo straordinario di liquidazione ed all'ente locale.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Colaiani)

Il sottoscritto, in qualità di
Rappresentante Legale della
Società, ha autorizzato
il presente documento a
fornire informazioni relative
alla gestione della
Società.

Il sottoscritto, in qualità di
Rappresentante Legale della
Società, ha autorizzato
il presente documento a
fornire informazioni relative
alla gestione della
Società.

Il sottoscritto, in qualità di
Rappresentante Legale della
Società, ha autorizzato
il presente documento a
fornire informazioni relative
alla gestione della
Società.

Il sottoscritto, in qualità di
Rappresentante Legale della
Società, ha autorizzato
il presente documento a
fornire informazioni relative
alla gestione della
Società.

Il sottoscritto, in qualità di
Rappresentante Legale della
Società, ha autorizzato
il presente documento a
fornire informazioni relative
alla gestione della
Società.

Il sottoscritto, in qualità di
Rappresentante Legale della
Società, ha autorizzato
il presente documento a
fornire informazioni relative
alla gestione della
Società.

Il sottoscritto, in qualità di
Rappresentante Legale della
Società, ha autorizzato
il presente documento a
fornire informazioni relative
alla gestione della
Società.

Il sottoscritto, in qualità di
Rappresentante Legale della
Società, ha autorizzato
il presente documento a
fornire informazioni relative
alla gestione della
Società.



Il Ministro dell'Interno

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito TUOEL), emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche che, alla parte II, titolo VIII, capo II, disciplina il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e successive modificazioni, recante le modalità applicative della procedura di risanamento che, a norma dell'articolo 269 del TUOEL, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili;

Considerato che l'articolo 31, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, ha stabilito che non trovano applicazione nei confronti degli enti locali, che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni del titolo VIII della parte II del TUOEL relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento finanziario dell'ente locale dissestato, nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento;

Considerato che il comune di Terni (TR) ha dichiarato il dissesto finanziario con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 1° marzo 2018;

Visto il piano di estinzione dei debiti presentato dall'Organo Straordinario di liquidazione (di seguito O.S.L.) del Comune di Terni (TR), in data 29 dicembre 2022;

Valutata la coerenza complessiva degli atti prodotti;

Visto il parere favorevole reso dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nella seduta del 22 giugno 2023;

DECRETA

Articolo 1

E' approvato il piano di estinzione delle passività pregresse del comune di Terni (TR), considerando sia la gestione vincolata che la gestione non vincolata, ai sensi dell'articolo 256, comma 7, del TUOEL, come predisposto dall'O.S.L. con la delibera n. 102 del 21 dicembre 2022, fatte salve le risultanze finali:



Il Ministro dell'Interno

GESTIONE NON VINCOLATA

Totale della massa attiva	(+)	€ 81.758.123,36
Spese per la gestione della liquidazione	(-)	€ <u>1.276.244,34</u>
Massa attiva residua	(+)	€ 80.481.879,02
Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	(-)	€ <u>57.301.651,97</u>
DIFFERENZA POSITIVA	(+)	€ 23.180.227,05
Differenza ricostituita con massa attiva gestione non vincolata	(-)	€ 523.841,82
DIFFERENZA POSITIVA	(+)	€ <u>22.656.385,23</u>

GESTIONE VINCOLATA

Totale della massa attiva	(+)	€ 5.058.629,57
Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	(-)	€ 5.582.470,89
DIFFERENZA NEGATIVA	(-)	€ <u>523.841,82</u>

Articolo 2

L'O.S.L., dopo l'approvazione del rendiconto della gestione della liquidazione, è tenuto a restituire, al comune di Terni (TR) la differenza positiva di € 22.656.385,23, al netto di eventuali scostamenti che si potranno verificare in sede di rendicontazione.

Articolo 3

La parte rimanente e non utilizzata dall'O.S.L., (derivante dall'anticipazione concessa, ai sensi dell'articolo 14 del DL. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160), dopo l'approvazione del rendiconto della gestione, da parte del medesimo OSL, potrà essere utilizzata dall'ente, esclusivamente, al fine del pagamento degli eventuali residui debiti non liquidati dall'OSL.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 4

L'O.S.L. è invitato ad attenersi nella successiva attività di liquidazione alle indicazioni contenute nell'allegato A), che forma parte integrante del presente decreto.

Articolo 5

L'O.S.L. è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione entro il termine di 60 giorni, dall'ultimazione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 256, comma 11, del TUOEL, e a trasmetterlo all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente al riscontro della liquidazione ed alla verifica della sua rispondenza al piano di estinzione approvato.

Articolo 6

E' confermata l'esclusione dei debiti non ammissibili alla liquidazione, di cui all'allegato B) che forma parte integrante del presente decreto. Il consiglio comunale di Terni (TR) è tenuto ad individuare i soggetti ritenuti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione, ai sensi dell'articolo 257, comma 2, del TUOEL.

Copia del presente decreto è inviata alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Terni, per la notifica all'Organo straordinario della liquidazione ed al Comune di Terni (TR).

Roma,

10 LUG. 2023

PER IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(On. Wanda Ferro)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

F



Il Ministro dell'Interno

ALLEGATO A)

INDICAZIONI PER IL PROSIEGUO DELL'ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE

- 1) L'OSL è invitato ad adottare tutti i provvedimenti per assicurare la tempestiva riscossione degli importi inerenti i residui attivi ancora da riscuotere, compresa l'eventuale riscossione coattiva e ad evitare il rischio di eventuali prescrizioni.
- 2) L'OSL è invitato in sede di approvazione del rendiconto della liquidazione straordinaria, a rendere compiuta dimostrazione di tutte le spese effettivamente sostenute per la gestione e spettanti per legge, provvedendo alla liquidazione dei rimborsi spese previa deliberazione.
- 3) L'OSL è invitato, prima dell'inizio delle operazioni di liquidazione, ad individuare eventuali crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca o altre cause legittime di prelazione, da soddisfare prioritariamente rispetto ai restanti debiti.
- 4) L'OSL è invitato a verificare che in caso di riconoscimento degli interessi e delle rivalutazioni monetarie, dovuti a seguito di provvedimento giurisdizionale (sentenze esecutive, decreti ingiuntivi, lodi arbitrali), gli stessi siano calcolati sino alla data del deposito in cancelleria della decisione.
- 5) L'OSL è invitato, in sede di rendiconto finale, a contabilizzare il totale degli interessi attivi, maturati a quella data sul conto della liquidazione, a provvedere alla conseguente rettifica della massa attiva e delle risultanze finali della liquidazione, ferme restando le modalità di versamento della differenza positiva fissate nell'articolo 3 del decreto di approvazione del piano di estinzione.
- 6) L'OSL è invitato a dare immediata comunicazione al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, dell'avvenuta approvazione del rendiconto finale della liquidazione.